



Decreto n. \_\_14\_\_ / \_\_2020\_\_



## **GIUDICE DI PACE DI URBINO**

## **GIUDICE DI PACE DI MACERATA FELTRIA**

Il Presidente del Tribunale di Urbino  
in funzione di coordinatore del Giudice di Pace

Visto DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) che all'art. 83 prevede Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

Considerato che la norma, come modificata dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (pubblicato sulla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020) dispone il rinvio d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, con le eccezioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell' articolo 83 D.L. 18/2020<sup>1</sup> ed al comma 2 dell'art. 36 D.L. 23/2020<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

Facendo seguito ai provvedimenti assunti in seguito all'emanazione del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Considerato il permanere delle gravi condizioni epidemiologiche della provincia e dell'intero territorio nazionale, attestato dai provvedimenti legislativi sopra richiamati;  
Sentito il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino;

### **DISPONE**

**il rinvio delle udienze fissate fino all'11 maggio 2020, come da calendario che segue, per i medesimi incombenti e fatti salvi i diritti di prima udienza:**

#### **GIUDICE DI PACE DI URBINO**

<b>UDIENZA</b>	<b>DATA</b>	<b>RINVIO</b>
<b>CIVILE</b>	<b>21.4.2020</b>	<b>6.10.2020</b>
<b>CIVILE</b>	<b>28.4.2020</b>	<b>13.10.2020</b>
<b>CIVILE</b>	<b>5.5.2020</b>	<b>20.10.2020</b>
<b>PENALE (MOROSI)</b>	<b>6.5.2020</b>	<b>2.12.2020</b>
<b>PENALE (CONTI)</b>	<b>6.5.2020</b>	<b>9.12.2020</b>

#### **GIUDICE DI PACE DI MACERATA FELTRIA**

<b>UDIENZA</b>	<b>DATA</b>	<b>RINVIO</b>
<b>PENALE</b>	<b>27.4.2020</b>	<b>30.11.2020</b>

**Manda alle Cancellerie per quanto di competenza.**

**Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Ancona, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.**

**Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Urbino.**

**Urbino, 10 aprile 2020**

**Il Presidente del Tribunale**  
in funzione di  
**Coordinatore del Giudice di Pace**  
*Massimo Di Patria*



Depositato in Cancelleria il 10.4.2020  
F.to Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Bernadette Formica

- 
- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
- c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

<sup>2</sup> 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

